

Rep. N. 1/2019



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

O.C.D.P.C. 29 marzo 2019 n. 583

"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticità determinatasi in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico a uso idropotabile in atto nel territorio della Città metropolitana di Palermo"

Struttura di supporto ex art. 1 c. 3 OCDPC n. 514 del 09.03.2018

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "BY-PASS NUOVO ACQUEDOTTO DI SCILLATO TRA LE PROGRESSIVE 12.410 E 15.425 M NELLE C.DE BURGITABUS E SCACCIAPIDOCCHI".

CUP: D63H08000060004 - CIG: 767736385D

L'anno duemiladiciannove il giorno ventidue del mese di ottobre presso la sede della Struttura di supporto ex art. 1 c. 3 OCDPC n. 514 del 09.03.2018, incardinata nel Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, sita a Palermo in Viale Campania 36/A, avanti a me Dott. Giuseppe Di Giovanni, ufficiale rogante, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse della Struttura di supporto giusta Disposizione del Dirigente della Struttura - Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti n. 9 del 25/09/2019, firma digitale intestata al suddetto rilasciata

da Actalis s.p.a. n. seriale 57a295d8b2dfbd83, valida fino al 17/09/2020 e non revocata, si sono costituiti:

- La Struttura di supporto ex art. 1 comma 3 dell'OCDPC n. 514 del 09.03.2018, incardinata presso il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con sede in Palermo (PA) Viale Campania 36/A cap 90144 - C.F. 97336490822, in persona del Dirigente della Struttura - Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, ing. Salvatore Cocina, nato a Catenanuova (EN) il 22/12/1958, firma digitale intestata da Actalis s.p.a n. seriale 779042BF2BD98ALL valida sino al 28/11/2019, domiciliato per la carica presso la sede prima indicata (in seguito "Stazione appaltante" o "Committente");

- e il Consorzio Stabile SQM scarl - P.IVA 05026450873 - con Sede in Catania nella Via Ruilio 18/20, Capogruppo e Mandataria dell'ATI Consorzio Stabile SQM scarl - Consorzio Stabile Agoraa scarl, rappresentato dall'Amministratore Unico e Legale Rappresentante del Consorzio Stabile SQM scarl, signor Arch. Antonino Leonardi nato ad Acireale (CT) il 07.12.1949, cod. fisc. LNRNNN49T07A028M, firma digitale intestata da Aruba n. seriale 7430010004367516 valida sino al 17/05/2020 (in seguito "Appaltatore"),

PREMESSO CHE

a) con Determinazione Presidenziale n° 13 del 19/07/2011 del Presidente dell 'Autorità Territoriale d'Ambito della Provincia di Palermo, è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di realizzazione del "by-pass nuovo acquedotto di Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 m nelle c.de Burgitabus e Scacciapidocchi"; trasmesso ad AMAP S.p.A. dalla stessa Autorità con nota prot.

n° 1665 del 30/03/2016. L'AMAP S.p.A. ha ritenuto di dovere procedere all'aggiornamento dello stesso progetto esecutivo luglio 2010, sotto il profilo normativo, economico e tecnico-amministrativo, per adeguarlo al nuovo intervenuto quadro di riferimento in materia di LL.PP. ed al vigente prezzario della Regione Siciliana;

b) il Consiglio di Amministrazione dell'AMAP S.p.A. nel corso della seduta del 29/11/2016 con delibera n° 140 ha ratificato il disciplinare di incarico sottoscritto da S.A.I. s.r.l. e dal Direttore dell'AMAP S.p.A. comunicando tale deliberazione con nota del 07/12/2016 n° 49611/16 ;

c) che il Responsabile del Procedimento in fase Progettuale con verbale di riesame n° 1 del 14/12/2016 ha disposto di:

1. procedere alle incombenze previste dall'articolo 10 della L.R. 12/07/2011 n° 12 utilizzando il prezzario regionale in vigore;

2. adeguare, per gli aspetti amministrativi, il progetto a quanto previsto dalla Nuova Normativa sui Lavori Pubblici di cui alla Legge 25/01/2016 n° 11, al D.Lvo 18/04/2016 n° 50 ed alle linee guida dell'ANAC che dovessero essere nel frattempo emesse;

3. predisporre gli elaborati necessari per la nuova richiesta di parere alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo in quanto il N.O. rilasciato il 24/01/2011 prot. 432NIII è scaduto;

4. adottare nel quadro economico le modifiche necessarie per tenere conto che il nuovo Soggetto Attuatore è il l'AMAP S.p.A. e non più la Società Acque Potabili Siciliane S.p.A. in fallimento;

d) che il progetto così rielaborato: è stato sottoposto con esito favorevole alla

verifica prescritta ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016, come da rapporti di verifica del 18.09.2017 e 18.10.2017 redatti in contraddittorio con il Progettista; è stato sottoposto positivamente a processo di validazione a cura del Responsabile del Procedimento in fase di progettazione, giusta verbale di validazione del 15.12.2017 redatto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016; è dotato di parere favorevole ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12.07.2011, espresso in data 18.12.2017 dal Responsabile del Procedimento in fase di progettazione; è dotato di presa d'atto da parte del C.d.A. dell'AMAP s.p.a. giusta deliberazione n. 48 del 15.03.2018;

e) che, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica nel territorio della Città metropolitana di Palermo ed a seguito della conseguenziale intervenuta O.C.D.P.C. n. 514 del 09.03.2018, la Struttura Commissariale costituita per fronteggiare lo stato di crisi idrica ha acquisito competenza in merito all'attuazione dell'intervento e che in dipendenza di ciò il nuovo Responsabile del Procedimento, subentrante a quello in fase di progettazione, con provvedimento del 04.09.2018, analogamente a quanto già effettuato dal precedente RUP, ha proceduto con esito favorevole alla validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed ha altresì emesso in data 04.09.2018 parere favorevole in linea tecnica sul progetto ai sensi dell'art. 5 comma 3 L.R. n. 12 del 12.07.2011;

f) con disposizione del Commissario delegato n. 2 del 06.09.2018 è stato: approvato ed autorizzato il progetto esecutivo relativo al "By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)" per un importo complessivo di €5.303.500,00 di

cui €3.470.000,00 per lavori ed €1.833.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione comprensive di IVA; apposto il vincolo preordinato all'esproprio; dichiarata la pubblica utilità dell'opera;

g) che con delibera di Giunta Regionale n. 303 del 28.08.2018 è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi di cui all'Allegato B del Patto per il sud - Settore di intervento Acqua e Rifiuti - Dighe ed Acquedotti, che prevede, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, la somma complessiva di €5.303.500,00 di cui €4.303.500,00 a valere sul FSC 2014/2020 ed €1.000.000,00 a carico del gestore del servizio idrico di Palermo (AMAP s.p.a.);

h) che con parere prot. 230 del 16.01.2019 la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha rinnovato la precedente autorizzazione all'esecuzione dei lavori (prot. 432 del 24.01.2011) nel frattempo scaduta;

i) che in seguito a procedura aperta svoltasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior rapporto qualità/prezzo, con Disposizione n. 4 del 13.06.2019 del Dirigente Generale della Struttura di Supporto ex art. 1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. 514/2018 - Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, si è proceduto ad approvare i verbali di gara e ad aggiudicare in via definitiva, a seguito della verifica del possesso dei requisiti, l'affidamento dei lavori di realizzazione del "By-pass sull'acquedotto Nuovo Scillato tra le progressive 12.410 e 15.425 (C.de Burgitabus e Scacciapidocchi)" all'operatore economico di seguito indicato, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del 30,12300 % (trentavirgolacentotrentitre %) sull'importo complessivo d'appalto di €3.470.000,00 di cui €3.299.819,90

soggetti a ribasso ed €170.180,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e un ribasso sul tempo di esecuzione di giorni 60 sui 270 previsti a base di gara:
Operatore economico in A.T.I.

- Consorzio Stabile SQM scarl – P.IVA 05026450873 - Sede Via Ruilio 18/20 Catania - (Capogruppo);
- Consorzio Stabile Agoraa scarl – P.IVA 04870080878 - Sede Corso Italia 24 Acireale (CT) - (Mandante);

Imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori:

- Ingegneria Costruzioni Colombrita srl - P.IVA 02043450879 - Sede Via Santissimo Crocifisso 19 San Giovanni La Punta (CT) - (Consoziata del Consorzio Stabile SQM);
- FIGECO srl - P.IVA 04842650873 - A. Damiani Lanza 18 Giarre (CT) - (Consoziata del Consorzio Stabile Agoraa);

l) che il Responsabile del Procedimento, con nota prot. 162 del 09.08.2019 ha chiesto all'Appaltatore di provvedere alla ingegnerizzazione del progetto esecutivo posto a base di gara, ottenuta attraverso l'inserimento delle migliori proposte in sede di offerta dall'ATI aggiudicataria (ivi incluso il PSC), da effettuare in contraddittorio con la Direzione dei Lavori;

m) che il Consorzio Stabile SQM scarl con PEC del 13.09.2019 ha trasmesso alla D.L. gli elaborati richiesti;

n) che il Direttore dei Lavori, con riferimento agli elaborati modificati, con provvedimento prot. 01DL 715/2019 del 16.09.2019 ha dichiarato la coerenza, con prescrizioni, tra le migliori offerte in sede di gara per tutte le lavorazioni ed i manufatti previsti per la realizzazione dei lavori di che trattasi ed il progetto

esecutivo;

o) che con atto Rep. n. 10.389 Raccolta n. 7.180 del 06/09/2019 Notaio Giuseppe Balestrazzi di Catania è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese tra il Consorzio Stabile SQM scarl - P.IVA 05026450873 - Sede Via Ruilio 18/20 Catania - (Capogruppo) ed il Consorzio Stabile Agoraa scarl - P.IVA 04870080878 - Sede Corso Italia 24 Acireale (CT) - (Mandante);

p) che si può procedere alla stipulazione del contratto poiché sussistono i requisiti attestati dal Responsabile Unico del Procedimento e dall'Appaltatore, che hanno sottoscritto in data 22/10/2019 il verbale di cui all'art. 106 comma 3 del D.P.R. 207 del 05.10.2010, rubricato al protocollo n° 199, con cui hanno dato concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione degli stessi;

q) che è depositata presso la Stazione Appaltante tutta la documentazione prodromica alla stipula del contratto comprovante il possesso dei requisiti generali, di capacità professionale, economica, tecnico finanziaria nonché attestante le verifiche relative alla vigente normativa antimafia.

Tutto ciò premesso e costituendo le premesse parte integrante del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della

disciplina di cui alla Legge 28/01/2016 n° 11, al decreto legislativo 18/04/2016 n° 50 e s.m.i. ed alle linee guida emesse dall'ANAC.

Articolo 2. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad € 2.475.995,25 (diconsi euro duemilioniquattrocentosettantacinquemilanovecentonovantacinque/25), di cui € 2.305.815,15 per lavori veri e propri ed € 170.180,10 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo"; il prezzo offerto e convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità e della qualità della prestazione per cui il computo metrico non ha valore negoziale. L'aggiudicatario dichiara di averne controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli atti progettuali e di avere formulato l'offerta tenendo conto di voci e relative quantità che ha ritenuto eccedenti o mancanti.

L'aggiudicatario dichiara inoltre di avere tenuto conto di eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo (che, si ribadisce, non ha alcun valore negoziale) e che l'offerta formulata resta fissa e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

4. In applicazione dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto

medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, recuperata in corso d'opera proporzionalmente ai pagamenti di cui all'art. 12.

5 L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione stessa da parte della Stazione Appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo e l'analisi prezzi unitari allegati al progetto elaborati 3.3.1 e 3.1.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco descrittivo dei corpi d'opera del progetto esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale. Sono altresì parte integrante del contratto i Disciplinari delle Specifiche Tecniche per la fornitura e posa in opera delle tubazioni in acciaio (elaborato 3.6.1) e delle apparecchiature idrauliche (elaborato 3.6.2).

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell'Appaltatore; i prezzi unitari dell'elenco prezzi unitari sono vincolanti limitatamente a quanto previsto dall'articolo 11 del presente contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Premesso che l'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo dove ha sede l'ufficio della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore dichiara di avere eletto domicilio nel comune di Catania, all'indirizzo Via Ruilio 18/20, presso la sede del Consorzio Stabile SQM.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatti dal Direttore dei Lavori o dal R.U.P., ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante mandato di pagamento con accredito su c/c dedicato;

3. Premesso che l'intervento, giusta delibera di Giunta Regionale n. 303 del 28.08.2018, rientra tra quelli di cui all'Allegato B del Patto per il sud - Settore di intervento Acqua e Rifiuti - Dighe ed Acquedotti, con copertura finanziaria a valere sulle risorse del FSC 2014/2020 e su risorse AMAP s.p.a. trasferite nei capitoli del bilancio della Regione Siciliana, la cui gestione rientra nelle competenze del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, le fatture dell'Appaltatore dovranno essere intestate per come di seguito riportato:

- Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Viale Campania 36/A - 90144 Palermo;
- Cod. Fiscale 80012000826
- Codice univoco 1PECL1 SINIA

4. Sono autorizzati a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i signori di seguito indicati, autorizzati ad operare sul conto di cui al comma 5:

Per il Consorzio Stabile SQM scarl:

- Sig. Leonardi Antonino (C.F. LNRNNN49T07A028M)
- Sig. Colombrita Fabio Sebastiano (C.F. CLMFSB78T04C351K)

Per il Consorzio Stabile Agoraa scarl:

- Sig. Costantino Giuseppe (C.F. CSTGPP72L29C351R)

5. I pagamenti saranno effettuati, pro quota, mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici IBAN:

- Per il Consorzio Stabile SQM scarl: IT90I 02008 83972 000500009922

(accesso presso Unicredit Filiale di Gravina di Catania);

- Per il Consorzio Stabile Agoraa scarl: IT17J 05216 26200 000000092091

(accesso presso Credito Valtellinese Agenzia di Acireale Piazza Duomo);

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione Appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

6. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione Appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

7. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati entro 45 giorni dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 210 giorni (duecentodieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale

di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a €/giorno 1.238,00 (euro milleduecentotrentotto/00).

2. La penale , con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.

3. Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori

senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento o in forza del capitolato generale per le norme residue non abrogate.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | a) l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la guardiania dei cantieri; | |
| | b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera; | |
| | c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori; | |
| | d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; | |
| | e) le vie di accesso al cantiere; | |
| | f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori; | |
| | g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali; | |
| | h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. | |

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'articolo 24.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza

di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, saranno aggiunti proporzionalmente all'ammontare dei lavori contabilizzati come in precedenza intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la Stazione Appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti nel verbale di concordamento salvo quanto segue.

2. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante.

3. Il mancato rispetto del comma 2, comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

4. Si può procedere alla redazione di variante in corso d'opera qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento ai sensi dei successivi commi 9 e 10, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile.

Le varianti di cui alle lettere b), c) e d), sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del Responsabile del Procedimento, all'Autorità nazionale anticorruzione entro 30 giorni dall'approvazione da parte della Stazione Appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza, ai sensi dell'articolo 37 della legge n° 114 del 2014.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua

funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

5. Qualora per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, sia necessario introdurre in corso d'opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante , indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

6. L'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell'esecutore il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore (o in sua assenza alla presenza di due testimoni) un processo verbale delle circostanze contestate. Qualora l'importo delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 13, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 14, è condizionata tale accettazione.

7. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta

approvazione, salvo gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio.

8. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi.

9. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al Responsabile del Procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.

10. Qualora per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti nel seguito indicati o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale, il Responsabile del Procedimento, su proposta del Direttore dei Lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla Stazione Appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autorità, il Responsabile del Procedimento riferisce alla Stazione Appaltante. Qualora per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui

quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale la descrizione del Responsabile del Procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento. In questo caso le variazioni che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisi o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara, sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità.

11. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione Appaltante su parere dell'organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

12. I componenti dell'ufficio della Direzione Lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla Stazione Appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di

proprietà delle stazioni appaltanti.

13. Per le sole ipotesi connesse con esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, la Stazione Appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 8 del presente articolo e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

14. Se la variante, nei casi previsti dal comma 13, supera tale limite il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la Stazione Appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione Appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

15. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio,

eventualmente riconosciuti all'esecutore per transazioni e/o accordi bonari.

La disposizione non si applica nel caso di variante disposta per errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

16. Nel calcolo di cui al comma 15 non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale, l'esecutore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.

17. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie di lavoro dell'appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.

18. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto dell'esecutore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.

19. La Stazione Appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi del comma 6 e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.

20. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

21. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario regionale adottato per il progetto;

b) raggugliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

22. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'esecutore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.

23. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1. Per l'esecuzione dei lavori all'Appaltatore è dovuta l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura e con le modalità previste dalle normative in vigore alla data di pubblicazione del bando.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto del ribasso offerto, della ritenuta dello 0,50% da svincolare secondo quanto disposto al comma 5 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a € 350.000,00 (diconsi euro trecentocinquantamila/00).

3. L'Appaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

4. In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

5. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dei commi 3 e 4, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

7. In deroga alla previsione del comma 2:

a) se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 2, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati;

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

9. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

10. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n° 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n° 136 del 2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente

riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o per reati accertati e/o per revoca dell'attestazione di qualificazione;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il Responsabile del Procedimento, acquisita immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'Appaltatore e alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il Responsabile del Procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 11;

b) che l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. E' sempre ammessa la transazione tra le parti.

5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e

assistenza.

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 12 e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fidejussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n° 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n° 266, si è provveduto ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo sia ad ogni Impresa dell'ATI aggiudicataria, sia delle Imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori, per come di seguito riportato:

Operatore economico in A.T.I.

• Consorzio Stabile SQM scarl – DURC non dovuto per assenza dipendenti

• Consorzio Stabile Agoraa scarl – DURC n. INPS_16855078 del 22/08/2019

Imprese consorziate designate per l'esecuzione dei lavori:

• Ingegneria Costruzioni Colombrita srl – DURC n. INAIL_17069372 del 24/06/2019

• FIGECO srl - P.IVA 04842650873 – DURC n. INAIL 17077604 del 24/06/2019

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione Appaltante i seguenti documenti che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81;

b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proposte scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

2. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

3. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

4. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai

subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio "incident and injury free".

Art. 19. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari desumibili dal combinato disposto dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e dell'art. 2 L.R. 15/2008 e successive modifiche.

2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Palermo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La comunicazione del conto corrente dedicato a contratti pubblici e impegno tracciabilità pagamenti contiene tutti gli ulteriori elementi necessari al rispetto della normativa vigente.

Articolo 20. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n° 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo n° 159 del 2011, accertati in base alla normativa vigente alla data dell'aggiudicazione definitiva.

2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n° 231.

Articolo 21. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lvo 50/2016, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 comma 2 del D.Lvo 50/2016, nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 22. Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore nel rispetto dell'articolo 103 commi da 1 a 6 del D.Lvo 50/2016 ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero 1657.00.27.2799769767 in data 04/09/2019 rilasciata dalla società SACE BT s.p.a. via Poli 42 ROMA - agenzia di Catania Grasso Assicurazioni s.r.l. per l'importo di euro 498.245,00 pari al 20,12 per cento dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n° 123.

Articolo 23. Obblighi assicurativi.

1. L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore deve pertanto stipulare le assicurazioni previste dall'articolo 2.3 del Capitolato Speciale d'Appalto denominato "Coperture assicurative" consegnando le relative polizza nei modi e nei tempi disposti dalla norma richiamata; l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 10 del disciplinare di gara, deve avere un massimale di almeno euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) al netto di eventuali franchigie.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n° 123.

4. L'Appaltatore al riguardo ai sensi del D.M. 123 del 12.03.2004 ha prestato polizza assicurativa n. 1657.00.33.33032542 rilasciata da SACE BT s.p.a. in data 04.09.2019 dell'importo di €2.475.995,25 con massimale sinistro di €1.000.000,00.

Articolo 24. Clausola di manleva

1. L'Appaltatore terrà il Committente sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi

connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

2. L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessari ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sottoservizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

3. Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 25. Norme per la prevenzione della corruzione

1. Ai sensi dell'art.53 comma 16 ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti dell'amministrazione committente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Articolo 26. Tutela della privacy

1. Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 s'informa che i dati forniti e raccolti, in occasione del presente procedimento, verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti alla stipula e gestione del contratto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto i seguenti

documenti:

a) il Capitolato Speciale d'Appalto unitamente ai Disciplinari Specifiche Tecniche per tubazioni in acciaio e apparecchiature idrauliche;

b) elenco prezzi;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo ingegnerizzato in data settembre 2019 (adeguamento del progetto esecutivo a seguito delle migliorie proposte in sede di offerta, dichiarato coerente dal D.L. con provvedimento del 16.09.2019), ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e lo studio geologico, come elencati nell'art. 2.2 del Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Prima - Norme Amministrative, come adeguati ed integrati a seguito della richiamata ingegnerizzazione;

d) l'elenco descrittivo dei corpi d'opera;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n° 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n° 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n° 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma così come offerto dall'Impresa;

h) la polizza di garanzia fidejussoria di cui all'articolo 21;

i) la polizza assicurativa di cui all'articolo 22;

l) le relazioni relative ai criteri e sub-criteri previsti nel Disciplinare di gara redatte dall'aggiudicatario;

h) Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, sottoscritto il 31.10.2018 tra il Prefetto di Palermo ed il Presidente della Regione Siciliana – Commissario delegato per l'emergenza idrica ex OCDPC 514/2018;

i) Patto di integrità;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) per la parte normativa, e lettera b) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono depositati presso la Stazione Appaltante.

Articolo 28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione Appaltante.

5. Salvo diverse comunicazioni della Stazione Appaltante, le fatture relative ai pagamenti per l'esecuzione dell'intervento dovranno essere intestate al soggetto di seguito riportato:

Regione Siciliana - Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti - Viale Campania 36/A - 90144 Palermo

Cod. Fiscale 80012000826 - Codice univoco 1PECL1_SINIA

Articolo 29. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e sotto il mio controllo, mediante strumenti informatici, composto da numero 39 fogli resi legali, comprendenti n. 38 facciate intere e n. 10 righe della facciata 39, escluse le firme, viene letto alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà per cui a conferma, lo sottoscrivono mediante acquisizione digitale della firma autografa sia del Committente che dell'Appaltatore e dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'Appaltatore

L'Ufficiale Rogante

Il Committente

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile l'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di approvare ed accettare specificamente i seguenti articoli:

1: Oggetto dell'appalto; 2: Ammontare del contratto; 6: Penale per i ritardi; 8: Oneri a carico dell'appaltatore; 14: Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione; 15: Risoluzione del contratto; 16: Controversie; 28: Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

L'Appaltatore